

R. G. n. 1780 del 2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il Giudice, dott. Rocco Abbondandolo,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.° 1780 dell'anno 2014 reg. gen. Aff. Cont.

Tra

MOAVERO ROSANNA

LEO DANIELE

LEO FRANCESCO con avv. Ugo Campese

- attori -

e

PETRACCONI FRANCESCO

PETRACCONI CLAUDIA

PETRACCONI ITALO con avv. Annabella Bianchi

FALDE ANGELO con avv. Giovanni Montefusco

- convenuti -

avente ad

OGGETTO: proprietà

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, Leo Daniele e Moavero Rosanna, in proprio e in qualità di procuratrice generale del figlio Leo Francesco, esponevano di essere proprietari di un appartamento sito in Benevento alla via Traiano n. 67, concesso in locazione a Falde Angelo. Adiacente all'appartamento degli attori, vi era un immobile di proprietà dei convenuti fratelli Petraccone concesso in locazione a Leo Rosanna, i quali avevano aperto una porta per rendere i due appartamenti comunicanti.

Ciò premesso, Leo Daniele, Leo Francesco e Moavero Rosanna adivano il Tribunale di Benevento affinché condannasse i fratelli Petraccone a ripristinare lo *status quo ante* mediante la chiusura della porta aperta abusivamente e ordinasse al conduttore Falde Angelo di consentire l'accesso agli attori nell'appartamento di loro proprietà al fine di eseguire i lavori di chiusura del varco; in caso di



persistenza dei comportamenti lamentati, chiedeva altresì il risarcimento di tutti i danni subiti, nonché la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.

I fratelli Petraccone, costituitisi in giudizio, preliminarmente davano atto dell'intervenuta chiusura della porta e, pertanto, chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere; nel merito, chiedevano il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.

Anche Falde Angelo, costituitosi in giudizio, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per il medesimo motivo.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni e assegnava la causa a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.

Acquisita la documentazione prodotta, sulle conclusioni delle parti in atti riportate, la causa deve essere decisa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La risoluzione dell'odierna controversia non può prescindere da un'attenta valutazione delle richieste delle parti, così come formulate nei rispettivi atti introduttivi, nonché dei fatti intervenuti nel corso del giudizio.

Parte attrice lamenta la presenza di una porta comunicante tra l'appartamento di sua proprietà e l'immobile adiacente. A cagione di tale apertura, la quale sarebbe stata abusivamente realizzata dai convenuti, gli odierni attori hanno instaurato il giudizio pendente dinanzi a codesto Tribunale.

A fronte della domanda attorea di condanna al ripristino dello stato dei luoghi, gli odierni convenuti hanno fatto presente che la doglianza posta dagli attori a fondamento della loro pretesa non ha ragion d'essere, essendo intervenuta la chiusura della porta comunicante tra i due immobili. A sostegno di tale assunto, parte convenuta ha allegato documentazione fotografica, nonché lettere raccomandate con le quali il difensore di parte attrice veniva debitamente informato di tale circostanza.

Alla luce del quadro così ricostruito, ben può dichiararsi la cessazione della materia del contendere, dal momento che i convenuti hanno provveduto a chiudere definitivamente la porta di cui si controverte.

La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, tuttavia, non esime il giudice dal procedere alla liquidazione delle spese di giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione (Cass. civ., sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. civ., sez. III, 8 giugno 2005, n.11962; Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2004, n.14775; Cass. civ. sez. III, 10 aprile 1998, n.3734).

Determinante, ai fini della condanna alle spese, sarà stabilire se la chiusura della porta comunicante da parte dei convenuti sia intervenuta prima dell'instaurazione del presente giudizio o nel corso del medesimo.



Da un'attenta lettura della documentazione in atti, si osserva come, già nel luglio 2012, parte attrice avesse fatto presente la necessità di chiudere l'apertura esistente tra i due immobili. Alle richieste degli attori, i convenuti fratelli Petraccone manifestavano la volontà di addivenire ad una soluzione, senza però dare concreto seguito a tali buone intenzioni.

Di fronte a tali vani tentativi, parte attrice si rivolgeva al conduttore del proprio immobile, chiedendogli di consentire l'accesso ai locali per poter procedere alla chiusura della porta quantomeno dal proprio lato. Il conduttore Falde Angelo, ravvisando in tale richiesta una presunta turbativa del suo legittimo possesso, impediva l'accesso ai proprietari, invitandoli ad astenersi dal compiere atti emulativi del proprio diritto.

E' evidente la scorrettezza del comportamento tenuto dagli odierni convenuti: i fratelli Petraccone avrebbero dovuto intervenire tempestivamente al fine di risolvere l'annosa questione, mentre il conduttore dell'immobile di proprietà degli attori, Falde Angelo, avrebbe dovuto consentire l'accesso ai proprietari al fine di eseguire i lavori necessari alla chiusura del varco.

Ciò premesso, si osserva come solo successivamente alla notifica dell'atto di citazione da parte degli attori, i convenuti abbiano provveduto ad eseguire i lavori di chiusura della porta, come risulta dalle successive comunicazioni intercorse tra le parti ed allegate al fascicolo di parte convenuta.

Alla luce di quanto fin qui esposto, ne consegue la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite come liquidate in dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da MOAVERO ROSANNA, LEO DANIELE e LEO FRANCESCO contro PETRACCONI FRANCESCO, PETRACCONI CLAUDIA, PETRACCONI ITALO e FALDE ANGELO, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

dichiara cessata la materia del contendere e condanna i convenuti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00 oltre iva, cassa e spese generali come per legge e oltre spese di contributo unificato.

Così deciso in Benevento, il 28.12.2016

Il Giudice

( Dott. Rocco Abbondandolo )

- Provvedimento redatto con la collaborazione della tirocinante,  
dott.ssa Martina Masciotra -

